

ANSO

(Associazione Nazionale Stampa Online)

Regolamento elettorale -

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE STAMPA ONLINE
REGOLAMENTO ATTUATIVO: PROCEDIMENTO
ELETTORALE**

Premessa

Il presente documento ha la funzione di regolamentare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probiviri, secondo quanto definito dallo Statuto.

1. Comunicazioni ai soci

Ove non diversamente specificato, per le necessarie comunicazioni collettive ai soci, la commissione elettorale si avvale dei seguenti strumenti:

- Affissione in bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative costituite a norma dell'art. 1 dello Statuto
- Invio della comunicazione nella mailing-list

2. Elettori

Sono elettori tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e che risultino iscritti da almeno 12 mesi alla data fissata per le elezioni. Sono pertanto esclusi i soci onorari, benemeriti, aderenti e sostenitori.

3. Candidature

Possono essere eletti consiglieri soltanto Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa che siano iscritti all'associazione da almeno 12 mesi alla data della propria candidatura. Possono essere eletti Consiglieri anche non soci delegati da soci in regola con la quota associativa.

I non soci devono aver maturato almeno 12 mesi di vita associativa (anche come delegato di altro editore sempre associato ANSO) alla data della propria candidatura.

Il Presidente può convocare l'assemblea elettiva entro il 60° giorno antecedente la data scelta e si possono raccogliere le candidature fino a 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni. Non saranno ritenute valide eventuali candidature pervenute prima della convocazione dell'assemblea elettiva. Come da statuto (articolo 10) si possono candidare gli editori o i loro rappresentanti. La candidatura deve pervenire in forma scritta via posta elettronica certificata (PEC), al Segretario del Consiglio Direttivo, quale responsabile della segreteria, presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni; è consentita la presentazione di liste.

I soci ordinari interessati a candidarsi come consiglieri del direttivo dell'Associazione, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso la segreteria dell'Associazione.

A pena di esclusione:

- la lista è composta dal capolista e da un numero massimo di Consiglieri pari sei così ulteriormente

distinti, al fine di garantire una maggiore rappresentatività

- A. due candidati consiglieri come espressione dei soci ordinari di piccole dimensioni;
- B. tre candidati consiglieri come espressione dei soci ordinari di medie dimensioni;
- C. due candidati consiglieri come espressione dei soci ordinari di grandi dimensioni.

Per la distinzione tra i soci ordinari di piccole, medie e grandi dimensioni si rimanda allo statuto sociale articolo 4 e al regolamento di attuativo capitolo 10.

- tutti i candidati in lista devono essere iscritti nell'Associazione da almeno 12 mesi dalla data della loro candidatura ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;
- alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.

La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, iscritti nell'Associazione, elettori e non candidati pari a 10% dei soci ordinari.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

4. Commissione Elettorale

Trascorso il termine utile per la presentazione delle candidature, si riunisce la Commissione elettorale. Tale Commissione deve essere nominata dall'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, lett. d) dello Statuto, ed è composta da almeno tre elettori e da almeno due supplenti, e comunque in numero dispari. La Commissione ha il compito di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alle liste per l'elezione del Consiglio e dei Collegi, secondo lo statuto ed il presente regolamento e di controllare le operazioni di voto, nonché ogni altra funzione stabilita in questo regolamento. Il presidente e il segretario hanno la facoltà di supervisionare il lavoro della Commissione Elettorale in tutti i suoi passaggi. In caso di inammissibilità dell'intera lista o di uno o più componenti appartenenti alla lista, la Commissione Elettorale tempestivamente comunicherà mezzo e-mail ad uno dei candidati presenti nella lista elettorale non ammessa le motivazioni di inammissibilità.

Ciascuna lista deve contenere i nomi di sette candidati al Consiglio Direttivo e tra di essi l'individuazione del capolista che sia possibile espressione del Presidente, che verrà comunque eletto dal consiglio direttivo neo eletto così come disciplinato dall'articolo 10 dello statuto sociale.

Il modulo di presentazione della candidatura della lista deve contenere, per ogni candidato appartenente alla lista, l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per l'elezione alle cariche sociali.

Le liste concorrenti saranno numerate, per l'identificazione, progressivamente. (Lista N. 1, Lista N. 2, ecc.).

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.

I compiti preliminari della Commissione Elettorale sono i seguenti:

1. Raccogliere ed esaminare le candidature ovvero le liste elettorali, respingendo con motivazione scritta quelle incompatibili
2. Predisporre le liste di chi ha diritto al voto
3. Rendere pubbliche, entro 25 giorni dalla data delle elezioni, le liste elettorali.
4. Predisporre e pubblicare entro la stessa data, le schede per le votazioni degli organi da rinnovare, elencando i candidati in ordine alfabetico.

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati per nessuno degli organi per i quali si gestisce l'elezione. La Commissione Elettorale è tenuta a riunirsi prima delle date sopra stabilite. Qualora uno o più componenti fossero impossibilitati a partecipare il giorno dell'elezione, verranno sostituiti dai supplenti precedentemente nominati. La Commissione Elettorale, che dovrà insediarsi obbligatoriamente prima dell'apertura dei seggi elettorali nella data fissata per le elezioni, avrà il compito di controllare l'operato della segreteria e redigere un rapporto sull'operato della stessa, che verrà lasciato agli atti dell'associazione.

6. Elezione

Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata secondo Statuto. Ogni elettore può esprimere il voto di lista e fino a cinque voti nominali tra tutti i candidati appartenenti alla lista elettorale. Non è prevista la possibilità di voto disgiunto. Si vota segnando una croce (X o simili) nell'apposito spazio al fianco del nome dei candidati prescelti. Vengono considerate nulle le schede che riportano un numero di votazioni superiore a quello consentito o che recano altri segni o scritte diversi da quello previsto sopra.

- Voto diretto: l'elettore ritira la scheda elettorale ed esprime in segreto il proprio voto. La scheda deve essere raccolta in modalità segreta, con un'urna o similare.

Tutte le fasi relative alle operazioni di voto sono gestite e controllate dalla Commissione Elettorale.

7. Scrutinio

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati. Delle operazioni di scrutinio e dei risultati elettorali sarà redatto apposito verbale che sarà conservato presso la sede dell'Associazione insieme con:

1. l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
2. le schede scrutinate ed assegnate;
3. le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

La Commissione Elettorale provvede a:

1. decidere su eventuali ricorsi;
2. assegnare o annullare le eventuali schede contestate;
3. proclamare gli eletti.

Sono proclamati eletti i cinque candidati con maggiori preferenze della lista più votata e due della seconda che verranno scelti in base alle preferenze e alle categorie di soci per completare il direttivo con la ripartizione prevista all'articolo 3. La Commissione Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate. Per ogni controversia è referente la Commissione Elettorale.

8. Disposizioni in caso di parità

Qualora a spoglio ultimato gli eletti risultino, per ciascun organismo eletto, più dei necessari a causa di possibili parità di voti assegnati, la Commissione Elettorale provvederà a dichiarare eletti i candidati della lista il cui candidato Presidente abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minor anzianità anagrafica.

9. Insediamento

La Commissione elettorale dà notizia della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e indice la sua prima riunione, in concomitanza della quale avviene l'insediamento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dello Statuto, ove il numero dei consiglieri in carica scenda al di sotto della metà più uno, l'intero Consiglio dovrà essere rieletto.